

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 1275/04 REG.DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 6056 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 6056/2003, proposto dai signori Patrizia Spaziani e Mario Zingaretti, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Di Raimondo, domiciliatario, in Roma, via della Consulta, n. 50, giusta procura a margine di tale ricorso;

**contro**

il Comune di Montorio Romano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Venettoni, domiciliatario, in Roma via C. Fracassini, n. 18, come da delibera della Giunta comunale 7 agosto 2003, n. 77,

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 19 giugno 2003, n. 5429;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montorio Romano con il relativo allegato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2004 il cons.

Rosalia Maria Pietronilla Bellavia; uditi gli avv.ti Di Raimondo e

Vitelli per delega dell'avv. Venettoni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO

Con l'appellata sentenza è stato dichiarato inammissibile il ricorso ("rectius" istanza) con cui gli odierni appellanti, signori Patrizia Spaziani e Mario Zingaretti, avevano chiesto che fosse disposto l'accesso a documenti detenuti dal Comune di Montorio Romano e da tale Comune loro non forniti, ancorchè richiesti ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, rilevato che la notifica del ricorso ("rectius" istanza) era stata fatta mediante consegna al difensore del predetto Comune nel procedimento pendente fra le parti davanti a quella Sezione, ne ha dichiarato l'inammissibilità, per omessa notifica direttamente al Comune, nella sede comunale.

Gli appellanti deducono l'erroneità dell'impugnato provvedimento, adottato in forma di sentenza, anziché di ordinanza, ed in quanto emesso con esclusivo riferimento all'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, senza tenere in alcun conto le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 21 luglio 2002, n. 205.

Assumono gli appellanti che la loro istanza di accesso a documenti, essendo stata avanzata all'interno del procedimento pendente davanti al T.A.R., costituiva una fase incidentale di tale procedimento e, quindi, correttamente era stata notificata al legale del Comune, costituito nel relativo giudizio.

I deducenti concludono chiedendo che, in accoglimento del loro appello, sia riformata l'impugnata sentenza, con il conseguente ordine al Comune di provvedere entro un termine perentorio e

con la nomina di un commissario “ad acta” perché provveda in via sostitutiva, nell’evenienza di ulteriore inadempienza.

L’appellato Comune di Montorio Romano, costituitosi in giudizio per resistere all’appello, sostiene la correttezza dell’impugnata sentenza, assumendo che anche ex art. 1 della L. 21 luglio 2000, n. 205, l’atto impugnatorio di cui all’art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, va notificato direttamente all’Amministrazione che detiene gli atti cui si chiede di accedere.

Il resistente Comune deduce ulteriormente che l’istanza presentata dagli odierni appellanti al T.A.R., in ordine alla quale è stata emessa l’impugnata sentenza, è, comunque, inammissibile, non essendo gli atti richiesti utili al fine del decidere.

Ciò, in quanto davanti al T.A.R. gli attuali appellanti hanno impugnato l’ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione di un muro di recinzione realizzato senza titolo abilitativo e, pertanto, sulla legittimità, o meno, di tale provvedimento sanzionatorio, emesso a carico di chi ha realizzato l’abuso, non può certo incidere in alcun modo l’accertamento del soggetto proprietario della relativa area, cui è stata finalizzata la richiesta di accesso in argomento.

Il resistente conclude per il rigetto dell’appello.

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

I°- In punto di fatto, si precisa che gli odierni appellanti, signori Patrizia Spaziani e Mario Zingaretti, hanno impugnato davanti al T.A.R. Lazio un provvedimento del Comune di Montorio Romano ingiuntivo della sospensione dei lavori e della demolizione di un muro di recinzione da essi realizzato in assenza di titolo abilitativo nonché con sconfinamento su adiacenti terreni non di loro proprietà.

In corso di causa, il Comune ha portato a conoscenza, con nota 20 luglio 2002, n. 1158, che i terreni non di proprietà dei ricorrenti, su i quali essi avevano costruito, almeno in parte, il muro di recinzione sanzionato, dopo essere stati immessi nel possesso dello stesso Comune con verbale 3 marzo 1980, n. 621, erano stati definitivamente acquisiti, a seguito di una transazione intervenuta con l'allora proprietario, sig. Giampietro Milani.

I signori Patrizia Spaziani e Mario Zingaretti, indi, chiesto al Comune l'accesso all'intera documentazione concernente i terreni in questione e, in particolare, alla transazione intervenuta con il sig. Giampietro Milani ed al pagamento liquidatogli.

Non avendo il Comune fornito gli atti richiestigli, i predetti signori Spaziani e Zingaretti, con istanza rivolta al Presidente della Sez. II ter del T.A.R. Lazio, davanti alla quale Sezione pendeva il ricorso da essi proposto, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 1 della L. 21 luglio 2000, n. 205, che fosse disposto l'accesso ai

detti documenti.

Il T.A.R. Lazio, Sez. II ter, con la sentenza 19 giugno 2003, n. 5429, qui appellata, ha dichiarato il ricorso (rectius" istanza) inammissibile, per omessa notifica direttamente al Comune nella sede comunale, non essendo valida la notifica effettuata al legale difensore del Comune nel procedimento in corso.

II°- Gli appellanti, con il ricorso in esame, deducono l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto emessa con esclusivo riferimento all'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, senza tener conto che l'istanza in questione era stata avanzata anche ai sensi dell'art. 1 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Gli appellanti deducono, altresì, che il T.A.R. avrebbe errato nel pronunciarsi su la loro istanza con sentenza, anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 1 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

III°- Tanto premesso, il Collegio osserva che l'impugnativa del diniego di accesso a documenti disciplinata dall'art. 1 della L. 21 luglio 2000, n. 205, è funzionale al procedimento in corso davanti al giudice amministrativo di primo grado, in quanto finalizzata all'acquisizione di atti utili per la definizione del relativo giudizio.

Donde la particolare procedura prevista per siffatta ipotesi, rispondente alla semplificazione dei procedimenti.

Ciò stante, è evidente che un'istanza di accesso a documenti utili per la definizione di un procedimento in corso debba essere

notificata all'Amministrazione detentrica degli atti presso il domicilio del difensore costituito, perché esso, eventualmente, possa opporsi al chiesto accesso, ove la richiesta acquisizione di atti non sia ritenuta di alcuna utilità al fine del decidere.

La richiesta di accesso ad atti relativi ad un procedimento in corso, potendo incidere, ove accolta, sull'esito finale del procedimento, va, pertanto, notificata al legale costituito per l'Amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, perché possa far valere le proprie ragioni di opposizione.

Gli appellanti hanno, quindi, ragione nel sostenere la ritualità della notifica della loro istanza di accesso ai documenti presentata ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ed ex art. 1 della L. 21 luglio 2000, n. 205, correttamente da essi effettuata presso il legale del Comune costituito nel procedimento in corso.

IV° - Gli appellanti non hanno, invece, ragione nel lamentare che il T.A.R. si sia pronunciato su la loro istanza con sentenza, anziché con ordinanza, così come previsto nell'art. 1 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Intanto, si osserva che la sentenza ha valore assorbente di ogni altra forma provvedimento e, quindi, non vi è alcuna plausibile ragione di dolersi perché il T.A.R. abbia provveduto sull'istanza di accesso con sentenza, anziché con ordinanza.

Inoltre, sul punto va osservato che, nella specie, la pronuncia del T.A.R. non ha avuto come contenuto un provvedimento impositivo di consegna di documenti e, quindi, sostanzialmente

un atto istruttorio, da emettersi con ordinanza, bensì una dichiarazione d'inammissibilità, conclusiva del relativo procedimento incidentale.

Trattandosi di una pronuncia conclusiva del procedimento incidentale in questione, nel caso, va ravvisata aderente al contenuto della pronuncia la forma della sentenza scelta dal T.A.R..

V°- Quanto sopra considerato in ordine ai proposti motivi di appello, circa il merito dell'appellata sentenza il Collegio osserva che il dispositivo di tale atto va condiviso, ma per ragioni diverse da quelle addottate dal T.A.R..

Nel caso – giusto quanto considerato “sub” III – l'istanza presentata dagli odierni appellanti al T.A.R. risulta inammissibile non già per vizio della notifica, come erroneamente ravvisato dal primo giudice, bensì per carenza d'interesse dei signori Patrizia Spaziani e Mario Zingaretti ad ottenere l'accesso ai documenti richiesti, non utili al fine del decidere.

Nel caso, l'ordinanza impugnata davanti al T.A.R., ingiuntiva della sospensione dei lavori e della demolizione di un'opera eseguita senza titolo abilitativo è stata emessa a carico degli autori dell'abuso edilizio, temuti alla demolizione di quanto abusivamente costruito.

In tale situazione, ai fini della decisione del ricorso proposto dagli odierni appellanti davanti al T.A.R., nessun rilievo può avere l'accertamento circa il soggetto proprietario del terreno su

cui insiste l'opera abusiva sanzionata, al quale accertamento risulta finalizzata la richiesta di accesso di cui trattasi.

Gli odierni appellanti, essendo stati sanzionati quali realizzatori dell'opera, non hanno, infatti, alcun interesse ad accertare che sia proprietario del terreno sul quale insiste l'opera né le modalità di acquisizione del titolo di proprietà in ordine a tale terreno da parte dell'attuale proprietario.

La proprietà, o meno, del terreno interessato dall'abuso edilizio non fa, infatti, venir meno l'addebito di aver realizzato un'opera in carenza di titolo abilitativo.

Essendo la domanda di accesso degli odierni appellanti finalizzata ad ottenere gli atti in base ai quali il Comune di Montorio Romano aveva acquisito la proprietà del terreno sul quale essi avevano realizzato, almeno in parte, l'opera sanzionata, è evidente che gli stessi mancano d'interesse ad accedere a tale documentazione, in quanto influente al fine del decidere.

La dimostrazione della proprietà, o meno dell'area sulla quale è stata realizzata l'opera abusiva non fa, invero, venir meno la responsabilità della effettuata costruzione senza titolo da parte del costruttore né incide sul relativo provvedimento sanzionatorio.

Ciò stante, l'istanza presentata dagli odierni appellanti al Presidente della Sez. II ter del T.A.R. Lazio, perché fosse disposto l'accesso ai documenti in oggetto, risulta inammissibile

per carenza d'interesse in capo ai proponenti.

VI – Sulla scorta di quanto considerato, l'appellata sentenza va, pertanto confermata nel dispositivo, mentre ne va riformata la motivazione nel senso illustrato.

Attesa la riforma della motivazione dell'appellata sentenza, le spese, competenze ed onorari del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, conferma il dispositivo dell'appellata sentenza, con la riforma della relativa motivazione nei sensi illustrati nella parte motiva della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004, con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante	Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere re. est.
Giuseppe Farina	Consigliere
Claudio Marchitello	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere

L'ESTENSORE

f.to Rosalia Maria Pietronilla Bellavia

IL PRSIDENTE

f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 15 marzo 2004**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

***f.to Antonio Natale***